



**COMUNE DI PALMA CAMPANIA
(Provincia di Napoli)**

via Municipio, 74 – c.a.p. 80036

www.comune.palmacampania.na.it

affarilegali@pec.comunepalmacampania.it

**SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO
SERVIZIO CONTENZIOSO**

REGOLAMENTO PER LA TRANSAZIONE DEI SINISTRI

Art. 1

OGGETTO DELLE TRANSAZIONI

Ai sensi del presente regolamento possono essere definite transattivamente le vertenze aventi ad oggetto il risarcimento dei danni subiti da autovetture, autocarri, motocicli o altra tipologia di veicoli a motore e non, causati dalla mancata o incompleta manutenzione delle strade comunali, sulla base del criterio della quasi certa soccombenza e della conseguente condanna dell'Amministrazione comunale al pagamento delle spese di giudizio. Possono, altresì, essere definite transattivamente le vertenze aventi ad oggetto danni arrecati a persone, qualificabili come lesioni personali di entità contenuta o, comunque, non comportanti invalidità di alcun tipo.

Art. 2

CAUSE DI ESCLUSIONE DALLE TRANSAZIONI

Non verranno prese in considerazione, ai fini di una composizione transattiva, le seguenti tipologie di sinistri verificatisi:

- a) a causa di palese negligenza, distrazione, disattenzione o altro comportamento irrispettoso delle normali regole di diligenza e buon comportamento stradale e pedonale;
- b) rispetto ai quali sia ravvisabile una violazione delle norme del Codice della Strada o del Codice Civile;
- c) in occasione di manifestazioni, cortei, comizi o altra circostanza, ancorché autorizzata dalle autorità competenti, in cui si costituisca un assembramento di persone;
- d) a seguito di dissesti stradali segnalati e/o indicati e, comunque, non costituenti insidia trabocchetto o in cantieri di lavori affidati a ditte esterne.

Art. 3

CONDIZIONI E PRESUPPOSTI PER LA DEFINIZIONE TRANSATTIVA DEI SINISTRI

1. Possono essere definiti transattivamente con le parti, o con i legali che le rappresentino, esclusivamente i sinistri per i quali ricorrano le seguenti condizioni:
 - a) la responsabilità dell'incidente deve essere inequivocabilmente addebitata all'ente e non ad altra persona fisica o giuridica che, a diverso titolo, abbia la disponibilità della strada ove il sinistro si è verificato;
 - b) la responsabilità deve essere accertata dal personale del locale Comando di Polizia Municipale o dai Carabinieri o dalla Polizia, oppure da almeno due testimoni che sottoscrivano innanzi ad un pubblico ufficiale le dichiarazioni testimoniali;
 - c) la titolarità del diritto al risarcimento deve essere espressamente documentata e provata dal libretto di circolazione o da altro documento attestante la proprietà del veicolo coinvolto nel sinistro;
 - d) la somma liquidabile per ciascun sinistro non può superare l'importo massimo di € 1.500,00, inclusi gli oneri accessori (Iva per le fatture relative ai danni subiti, Iva e Cpa per la prestazione occasionale se vi è intervento del legale);
 - e) l'ammontare delle spese oggetto del risarcimento, sostenute dalla parte lesa, deve essere provata esclusivamente a mezzo di fattura quietanzata;
 - f) in merito alla compatibilità dei danni, rispetto all'evento e alla congruità della richiesta di risarcimento danni, dovrà essere acquisito, in ogni caso, il parere da parte dell'ufficio tecnico comunale.
2. Alle stesse condizioni di cui al comma precedente, possono formare oggetto di transazione, altresì, i sinistri in cui persone abbiano riportato lievi lesioni personali, senza postumi invalidanti permanenti, documentate da certificazione medica rilasciata da una struttura pubblica, per l'importo stabilito per ogni giorno di inabilità assoluta dalla normativa vigente al momento della liquidazione. In caso di inabilità temporanea inferiore al cento per cento, la liquidazione avviene nella misura corrispondente alla percentuale di inabilità riconosciuta per ciascun giorno.
3. L'importo riconosciuto all'esito della transazione verrà liquidato mediante bonifico bancario o postale.

Art. 4

MODALITA' DI DEFINIZIONE DELLE TRANSAZIONI

1. Il Servizio Contenzioso di questo Comune, ricevuta la richiesta di

risarcimento danni o la comunicazione dell'avvenuto sinistro, la inoltra al responsabile del Servizio Patrimonio e al Comandante della Polizia Municipale, i quali dovranno relazionare in merito al sinistro, ciascuno per la propria competenza.

2. Verificata la sussistenza dei presupposti per una definizione transattiva, il responsabile del Servizio Contenzioso, acquisito il parere da parte dell'ufficio tecnico comunale, formula la proposta transattiva alla parte lesa invitandola a sottoscrivere l'atto transattivo; successivamente, con apposita determinazione, procede per il disbrigo dei provvedimenti consequenziali.

Art. 5

DEFINIZIONE TRANSATTIVA IN CORSO DI GIUDIZIO

1. Qualora nel corso del giudizio intentato nei confronti del Comune per il risarcimento dei danni di cui all'art. 1 del presente regolamento, a seguito dell'espletamento della prova testimoniale, emerga chiaramente la responsabilità di questo ente nella causazione dell'evento, il difensore dell'ente potrà formulare proposta transattiva al legale di controparte, relazionando al responsabile del Servizio Contenzioso in merito alla sussistenza dei presupposti per la definizione transattiva.

Art. 6

NORME FINALI

Le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano anche alle vertenze in corso all'atto dell'adozione della deliberazione di approvazione.